



# CORTE DI APPELLO DI ROMA

## PRESIDENZA

ID: 70/2020 UFF.ED.GIUD/SF  
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Prot. n. 1221 del 23/04/2020

Spett.le

ROMEO GESTIONI S.p.A.  
Consorzio Romeo Facility Service 2010  
Via di Pallacorda, 7  
00186 - R O M A

**OGGETTO:** Affidamento lavori relativi alla sostituzione del trasformatore di sicurezza mod. ZE-TRC/6324 a servizio delle centraline del gruppo UTA centrale frigo, presso l'edificio di via Rossetti della Corte di Appello di Roma.

**CIG: Z132CC02DA.**

Giusto atto di determina prot. n. 771/amt. del 23/04/2020 il sottoscritto Presidente formalizza l'affidamento dei lavori di manutenzione di cui all'oggetto come da RCC 187291 del 23/09/2019, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data della firma del presente contratto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. L.gs n. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici), alla Ditta Romeo Gestioni S.p.A..

Responsabile unico di detto procedimento è il Funzionario Salvatore Frazzetto in servizio presso la Corte di Appello di Roma, che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 del D. L.gs 18/04/2016 n. 50 (Codice degli Appalti Pubblici) e da altre disposizioni del medesimo Codice e, in particolare, l'accertamento previsto dalla lettera b) comma 4 del citato articolo, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. n. 187/2010 convertito con Legge n. 217/2010.

La Ditta garantirà i lavori, per problemi non derivanti da cause di forza maggiore, per un periodo di 12 mesi dalla data di accertamento della regolare esecuzione, obbligandosi ad eliminare a proprie spese eventuali vizi di installazione o difetti dei materiali impiegati relativamente ai beni o ai servizi forniti.

La Ditta si obbliga altresì al rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro e dichiara di essere in regola con le certificazioni ai sensi dell'art. 80 D. L.gs n. 50/2016, e di avere, in qualità di società fornitrice del servizio di manutenzione impianti in convenzione Consip, già visionato e sottoscritto nella loro interezza i Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenze dell'Amministrazione; dichiara inoltre di aver istruito il personale incaricato ai lavori, relativamente ai suddetti D.U.V.R.I., al fine di eliminare le interferenze tra le lavorazioni, impegnandosi ad assicurare l'opportuna delimitazione dell'area di lavoro.

La Società si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a

suo carico tutti gli oneri relativi. E' fatto onere, altresì, alla Società di attenersi nel modo più scrupoloso al rispetto delle norme antinfortunistiche, dotando il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto delle stesse, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

La Ditta sarà ritenuta responsabile di tutti i danni eventualmente causati a cose e/o persone, per colpa, negligenza o imperizia degli operai addetti.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, commi 8 e 9, della legge 136/2010 e successive modificazioni, nonché dall'art. 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, il fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 in ordine agli obblighi di tracciabilità, ivi compreso l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3, comma 8, ultimo periodo, della medesima legge.

L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suindicata legge.

In ogni caso, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto, ai sensi degli artt. 1456 e 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicare al fornitore con raccomandata a.r. o via PEC, nell'ipotesi in cui:

- a) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- b) il Fornitore abbia omesso di comunicare l'inadempimento della propria controparte contrattuale (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'esecuzione della presente lettera contratto è regolata dall'atto stesso, che costituisce la ricezione integrale degli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Società, delle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento per l'Amministrazione del patrimonio dello Stato.

A tutti gli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giudiziaria, la società elegge domicilio in via di Pallacorda, 7 – Roma.

L'importo contrattuale viene stabilito in € **356,66** IVA compresa, così ripartito: € 295,21 per importo lavori - 3% (€ 8,86) per oneri della sicurezza = € 286,35 - 1% (€ 2,86) per esonero cauzionale = € 283,49 + oneri della sicurezza (€ 8,86) = € 292,35 + 22% (€ 64,32) per IVA = € **356,66**

Al pagamento della relativa fattura, provvederà la Corte di Appello di Roma a seguito di accredito da parte del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria e dei Servizi, con ordine a favore della società.

Le fatture elettroniche intestate alla Corte di Appello, corredate dei documenti previsti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato dovranno recare le seguenti necessarie indicazioni:

- specificazione delle attività eseguite e dei materiali;
- **C.I.G. Z132CC02DA** (Codice Identificativo Gara);
- Codice univoco della Corte di Appello di Roma **IPA** (Indice delle Pubbliche Amministrazioni): **4CG3OP**;
- **C.F.** (Codice fiscale) della Corte di Appello di Roma: 80416340588.

Il pagamento avverrà a seguito di emissione della fattura, salvo il buon esito degli accertamenti di cui al DURC, mediante bonifico su conto corrente bancario dedicato (ex art. 3, legge 136/2010).

In ottemperanza al D.Lgs. n. 190/2012 ed alla circolare ministeriale n. 3/2013, il termine di pagamento dei

corrispettivi è di trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione della fattura che potrà essere emessa successivamente al *Certificato di Regolare Esecuzione Lavori*.

Codesta Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

La Ditta si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente dell'eventuale notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., tramite comunicazione alla Ditta con raccomandata A.R. o altro mezzo avente efficacia legale, in tutti i casi in cui qualsivoglia transazione finanziaria sia stata eseguita senza avvalersi di Istituti bancari o della Società Poste Italiane e comunque in violazione delle disposizioni di cui al citato art. 3 della legge 136/2010.

La Società unitamente alla stessa dovrà presentare i seguenti documenti aggiornati:

- Certificato di iscrizione C.C.I.A.A.;
- Comunicazione relativa alla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" ex art. 3 co. 7 L. n. 136/2010.

IL PRESIDENTE ff.  
*Fabio Massimo Gallo*